

**DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO GARANTITO DALLO STATO PER CENTO ANNI  
CHE ORA IL PARLAMENTO METTE IN DISCUSSIONE  
PREVENIAMO UNA GRAVE VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DECINE DI MIGLIAIA DI DONNE INDIFESE**

*Lettera aperta ai partecipanti del Convegno sul tema **MADRI SOLE. Inclusione, accoglienza e accompagnamento all'autonomia dei nuclei madre-bambino,***

Pompei, 20 maggio 2016

**La Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 il disegno di legge “Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, ora all’esame dell’esame della Commissione Giustizia del Senato con il n. 1978 (relatore la Sen. Cirinnà). Questo testo contiene norme pericolose per le donne che hanno scelto di partorire in anonimato non riconoscendo il proprio nato al momento del parto (sono circa 90 mila in Italia dal 1950 ad oggi).**

I punti su cui riteniamo debba essere modificato l’attuale testo, su cui intendiamo richiamare l’attenzione e l’attivazione di tutti voi sono questi.

**1. Deve essere preservato il diritto alla segretezza del parto di cui si sono avvalse le donne, diritto garantito loro dallo Stato per cento anni prima dalla legge n. 2838/1928 e attualmente dalla legge n. 196/2003.** Non è ammissibile che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni affinché le rintracci, se tali donne non hanno preventivamente manifestato la loro disponibilità al riguardo, perché nei fatti verrebbe violato il diritto alla segretezza ancora riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 278 del 2013. Le loro istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i Giudici, i Cancellieri e la Polizia giudiziaria del Tribunale per i minorenni cui si rivolge l’interessato, i responsabili dei reparti maternità, gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell’Agenzia delle Entrate incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l’ultima residenza della donna, gli altri Giudici, i Cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, i servizi sociali interpellati al riguardo dai Tribunali (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro Ente?) per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari. Quanto previsto dall’articolo 1 lettera c) del disegno di legge n. 1978 secondo cui il Tribunale le contatterebbe *«con modalità che assicurino la massima riservatezza»* e *«avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali»* non dà nessuna garanzia in merito, visti i numerosi passaggi previsti; la stessa precisazione secondo cui il Tribunale nel contattare la donna che ha partorito in anonimato dovrebbe tenere conto *«in particolare, dell’età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali»* è una falsa garanzia, in quanto irrealizzabile, poiché il Tribunale in base allo stesso articolo dovrebbe prima, in ogni caso, accedere alla sua identità per relazionarsi con lei. L’iter necessario per risalire alla identità è comunque quello sopra descritto e può esporre le donne rintracciate a possibili ricatti ed atti diffamatori da parte di quanti, anche indirettamente, vengano a conoscenza della loro identità (pensiamo a certe trasmissioni televisive o alla gogna mediatica cui potrebbero essere esposte a loro insaputa e contro la loro volontà tramite i vari social network...). Non è da dimenticare poi che la possibilità del non riconoscimento del neonato e la garanzia della segretezza dell’identità della donna, sono anche uno strumento a difesa della stessa vita di donne che provengono da contesti in cui per tradizioni o pratiche di origine religiosa, l’aver rapporti sessuali o partorire al di fuori del matrimonio viene “punito” anche con l’uccisione.

**2. Deve essere abolita la disposizione in base alla quale le donne per conservare il diritto all’anonimato devono segnalare la loro volontà, svelando quindi la loro identità, al Tribunale per i minorenni e, conseguentemente, a tutto il personale che vi opera.** In base a quanto previsto nel testo approvato alla Camera, per escludere la possibilità di essere interpellate su richiesta del proprio nato, le donne che, in futuro intenderanno intendono avvalersi della facoltà di partorire in anonimato, dovranno *«decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà»*: questa previsione di fatto vanifica la sicurezza dell’anonimato, in quanto le donne, per comunicare la loro mutata volontà, dovranno, inevitabilmente, svelare i loro dati anagrafici.

Non dovremo quindi stupirci se in futuro le gestanti che non intendono riconoscere il proprio nato, non potendo più contare sulla sussistenza, per cento anni, della garanzia dell’anonimato e della segretezza del parto, non si rivolgeranno più all’ospedale per partorire e se **aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati in luoghi e con modalità che metteranno in pericolo la loro vita**; il ricorso alle così dette “culle termiche”, prospettato da

alcuni, non è una soluzione accettabile in quanto, tra l'altro, presuppone che il parto non abbia luogo in una struttura sanitaria e quindi senza le condizioni di sicurezza sia per la donna che per il neonato.

Inoltre – fatto ancora più grave in quanto viola il patto suggellato da una legge dello Stato con le donne che si sono avvalse in passato del parto in anonimato – la normativa approvata dalla Camera dei Deputati prevede che queste donne, per evitare di essere interpellate dietro richiesta del proprio nato diventato maggiorenne, debbano «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge... confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio», svelando così la propria identità!

Il tutto dovrebbe oltretutto avvenire attraverso «una campagna di informazione» da realizzare durante l'anno successivo all'approvazione «nei limiti delle risorse finanziarie,umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (sic! n.d.r.)»; di queste disposizioni le donne che si avvarranno dell'anonimato in futuro saranno informate al momento del parto!.

**3. Deve essere abolita la disposizione secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta.** Si tratta infatti di una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto suo e dei suoi congiunti alla riservatezza che lei non è più in grado di tutelare.

**4. Deve essere mantenuta a 25 anni l'età per richiedere l'accesso alle informazioni relative all'identità, come peraltro previsto dall'attuale articolo 28 della legge n. 184/1983.** Infatti a 18 anni, età minima prevista dalla proposta di legge n. 1978, la personalità è ancora in via di formazione e potrebbero risultare fortemente problematici per l'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita sia l'incontro con la procreatrice che il suo eventuale rifiuto.

Altrettanto problematica sarebbe la riduzione da 25 a 18 anni dell'età in cui anche i figli adottivi riconosciuti alla nascita e successivamente dichiarati adottabili possono richiedere l'accesso; essi, infatti, spesso hanno subito gravi privazioni affettive, se non maltrattamenti e/o abusi, con pesanti conseguenze sul loro sviluppo affettivo, conseguenze che potrebbero aggravarsi con la ripresa dei rapporti con i loro procreatori. È da sottolineare poi che la Corte Costituzionale non ha cassato quanto l'attuale articolo 28 dispone in merito.

### **Le nostre proposte di modifica<sup>1</sup>**

I desideri, anche profondi, di ciascuno di noi non dovrebbero mai compromettere i diritti fondamentali degli altri. Pertanto la richiesta di conoscere l'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita dovrebbe essere accolta solo se le procedure previste non rischiano di danneggiare le migliaia di donne che finora non hanno riconosciuto o che non riconosceranno i loro nati.

**Va anche tenuto presente che la segretezza del parto in anonimato prevista dal legislatore italiano non impedisce già ora la conoscibilità delle notizie riguardanti l'origine dell'adottato non riconosciuto alla nascita, purché le stesse non rivelino i dati identificativi della partoriente.**

*La procedura potrebbe quindi essere la seguente.*

*Anzitutto la donna che non ha riconosciuto segnala la sua disponibilità ad incontrare il proprio nato mediante comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali.*

*La persona non riconosciuta alla nascita che ha superato l'età di 25 anni e che intende conoscere l'identità della donna che l'ha partorita ne fa richiesta al Tribunale per i minorenni competente.*

*Il suddetto Tribunale per i minorenni la esamina e, qualora la relativa procedura abbia esito positivo, la trasmette al Garante. Nei casi in cui alla richiesta di cui sopra corrisponda la manifestata disponibilità della donna, il Garante, avvalendosi dei servizi socio-sanitari, organizza il loro primo incontro. La persona non riconosciuta alla nascita è tenuta a mantenere il segreto sulle generalità della donna, segreto che deve essere assicurato anche dal Garante, nonché da tutti gli operatori dei servizi suddetti.*

<sup>1</sup>Quanto brevemente proposto riprende i contenuti della petizione (<http://www.anfaa.it/blog/2014/12/09/petizione-per-la-difesa-del-diritto-alla-segretezza-del-parto-consegna-prime-firme/>) promossa da ANFAA, Fondazione e Associazione Promozione sociale, dalla rivista Prospettive Assistenziali, cui hanno aderito i presidenti dell'Associazione nazionale "Astro nascente – Adozione e origini biologiche", dell'Associazione famiglie per l'accoglienza, del Coordinamento delle comunità di accoglienza (Cnca), della Fondazione Progetto famiglia, del Gruppo volontari per l'affidamento e l'adozione, il Coordinamento nazionale delle comunità per minori (Cncm), Nuovi orizzonti per vivere l'adozione (Nova), l'Associazione amici dei bambini (AiBi) e l'Istituto LA CASA. Hanno condiviso la petizione, inviando dichiarazioni la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, il Centro Italiano Aiuti all'infanzia (CIAI), Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte di Cassazione e Docente di diritto di famiglia all'Università di Genova, Luigi Fadiga, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, Fabia Mellina Bares, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio comunale di Torino il 3 novembre scorso ha approvato un ordine del giorno, in cui si è dato pieno sostegno alla petizione. Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato l'appello/petizione citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai), Marisa Pedrocco Biancardi e Marisa Persiani, autrici di numerosi articoli sulla tematica. Da segnalare, ultimo in ordine di tempo, il positivo ordine del giorno del Consiglio Regionale del Piemonte, sul tema "Rispetto della segretezza del parto", riportato sul sito Anfaa (<http://www.anfaa.it/blog/2015/10/27/diritto-allaccesso-dellidentita-della-partoriente-da-partedei-minori-non-riconosciuti-alla-nascita-odg-regione-piemonte/>).

L'Anfaa è impegnata da decenni, insieme alle organizzazioni aderenti al CSA (Coordinamento Sanità e Assistenza tra i movimenti di base) a promuovere le esigenze ed i diritti delle gestanti e madri con gravi difficoltà familiari e dei loro nati, compreso quello relativo alla segretezza del parto; su queste tematiche abbiamo organizzato anche seminari e convegni a livello nazionale.

In Piemonte ha operato per l'approvazione ed attuazione della legge n.16/2006 **che, attraverso quattro Enti gestori (fra cui il Comune di Torino) assicurano gli interventi socio-assistenziali alle "gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto"** (quindi non solo quelle che hanno deciso di non riconoscere il loro nato!!) , erogandoli "su richiesta delle donne interessate e senza ulteriore formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica".

**AIUTATECI A MODIFICARE QUESTA ASSURDA E PERICOLOSA PROPOSTA DI LEGGE**  
**DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO GARANTITO DALLO STATO PER CENTO**  
**ANNI CHE IL PARLAMENTO METTE IN DISCUSSIONE**  
**PREVENIAMO UNA GRAVE VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DECINE MIGLIAIA DI DONNE INDIFESE**

Anfaa.(Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) , v. Artisti 36, 10124 TORINO

Tel. 011 8122327 sito [www.anfaa.it](http://www.anfaa.it) mail [segreteria@anfaa.it](mailto:segreteria@anfaa.it)

**Il testo di questa lettera aperta è tratto dal Notiziario Anfaa, pubblicato sulla rivista Prospettive Assistenziali, n.191/2015**